



SERVIZIO COMMERCIO TURISMO E QUALITÀ AREE TURISTICHE

IL RESPONSABILE

PAOLA CASTELLINI

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG 12013/154742
DEL 26 106/2013

**Ai Responsabili dei Servizi Commercio
dei Comuni dell'Emilia-Romagna**

Loro sedi

Oggetto: commercio su aree pubbliche. Deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013. Nuove modalità per la partecipazione alla spunta nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.

La deliberazione in oggetto, in vigore dal giorno dell'approvazione e pubblicata sul BURER n. 136 del 22 maggio 2013, modifica l'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 26 luglio 1999.

La d.g.r. 485/2013, oltre a introdurre le disposizioni conseguenti all'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata e al Documento unitario del 24 gennaio 2013 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, prevede nuove modalità per la partecipazione alla spunta nei mercati e nelle fiere (paragrafo 2, lettera d).

Si reputa opportuno fornire alcune indicazioni operative, per l'uniforme applicazione nel territorio regionale dell'istituto della comunicazione di partecipazione alla spunta:

- 1) ambito di applicazione. Sono escluse le "imprese comunitarie", intese come le imprese aventi sede legale in altro Stato dell'Unione europea (in questo senso, ad esempio, gli articoli 26 e 347 del Codice delle assicurazioni private e la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 febbraio 2009, prot. 25/I/0001713);
- 2) ambito di applicazione. L'obbligo di comunicazione annuale non concerne chi partecipa alle fiere presentando istanza almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione, ai sensi della lettera a) del paragrafo 4 dell'allegato alla d.g.r. 1368/1999, per i seguenti due motivi: non si tratta di partecipazioni alla spunta, come chiarito dal punto 3 dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata; i Comuni, ricevendo l'istanza di partecipazione almeno sessanta giorni prima, possono procedere alle verifiche relative alla legittimità a partecipare alla fiera, che rappresentano la ragione dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione periodica. L'obbligo di comunicazione si applica invece agli operatori che presentano domanda fuori dal suddetto termine di sessanta giorni, essendo costoro assimilati agli spuntisti dalla lettera b) del citato paragrafo 4;

Viale Aldo Moro n. 38 Torre
40127 Bologna

Tel 051.5273353 - 6430
Fax 051.5273024 - 6599

Mail: comtur@regione.emilia-romagna.it
Pec: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

- 3) subingressi. Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante causa, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione per partecipare alla spunta al Comune per l'anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare comunicazione entro il termine del 31 luglio di quell'anno;
- 4) aggiornamento delle graduatorie. Le graduatorie redatte entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno sono aggiornate da ciascun Comune secondo la propria frequenza di conteggio delle spunte. In altre parole, i Comuni che calcolano il numero di presenze alla spunta con cadenza settimanale, mensile o altra ancora potranno aggiornare le graduatorie con tali periodicità;
- 5) presenze da calcolare ai fini della redazione delle graduatorie. Considerato che fra la data di presentazione delle comunicazione e la data di approvazione delle graduatorie degli spuntisti decorrono circa due mesi, i Comuni possono redigere le graduatorie tenendo conto anche delle presenze maturate in questo lasso di tempo;
- 6) non è soggetta alla comunicazione annuale la partecipazione ai mercati e alle fiere istituiti dopo la scadenza del 31 gennaio di ciascun anno, trattandosi di manifestazioni non a conoscenza dei commercianti in tempo utile per valutare l'opportunità di presentare la comunicazione di partecipazione alla spunta nel Comune organizzatore;
- 7) si ricorda, infine, che la comunicazione preventiva della partecipazione alle spunte consente sia la verifica della regolarità contributiva e assicurativa, sia la sussistenza dei requisiti morali e professionali;
- 8) si ritiene ancora possibile prevedere nei regolamenti comunali che agli spuntisti che rifiutano il posteggio proposto non venga conteggiata la presenza.

Si coglie l'occasione per fare presente che le disposizioni in materia di orari di vendita contenute nel paragrafo 3 dell'allegato alla d.g.r. 1368/1999 si applicano al commercio su aree pubbliche in forma non itinerante, vale a dire al commercio in spazi pubblici, o in disponibilità pubblica, assegnati dal Comune per un periodo determinato (posteggi nei mercati e nelle fiere, posteggi isolati, deroghe all'itinerantato). Le disposizioni del paragrafo 3 in materia di orari non si applicano invece al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, trattandosi di attività oggetto della liberalizzazione introdotta dalla lettera d-bis) dell'art. 3 del d.l. 223/2006, come modificato dal d.l. 201/2011 (in questo senso TAR Lombardia, ordinanza 483/2013). Pertanto, alla luce delle recenti norme in materia di orari delle attività commerciali, la definizione "orari di vendita" prevista nel paragrafo 3 della citata d.g.r. 1368/1999 va riferita agli orari in cui gli operatori possono occupare, e successivamente devono sgomberare, il suolo pubblico.

Cordiali saluti.


Dott.ssa Paola Castellini